

Pieve di Soligo, 14.04.2023

Informativa n. 7

OGGETTO: Decreto legge n. 34 del 30/03/2023 “Bollette”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30/03/2023; conversione in legge del D.L. 11/2023 “Cessioni” e altre novità

È stato pubblicato il decreto legge n. 34/2023 che, oltre alle novità in materia di tregua fiscale (vedasi la ns. informativa n. 6), dispone la proroga, per il **secondo trimestre 2023**, dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di **energia elettrica e gas naturale**, con le seguenti percentuali:

- **10%** in riferimento ai costi d’acquisto dell’**energia elettrica**, per le imprese non energivore¹ (era al 35% nel 1° trimestre); il credito d’imposta spetta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo di tale componente, calcolato come media riferita al primo trimestre dell’anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre dell’anno 2019.
- **20%** in riferimento ai costi d’acquisto del **gas**, per le imprese non gasivore (era al 45% nel 1° trimestre); il credito d’imposta spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre dell’anno 2019.

È sempre possibile, come per i trimestri precedente, inviare al gestore/venditore (sempre che sia lo stesso del 2019), la richiesta per ricevere dallo stesso il controllo della spettanza del credito e l’importo dell’agevolazione.

I predetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, entro il 31 dicembre 2023.



È stato convertito in legge il D.L. n. 11/2023² “Cessioni” (Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11/04/2023); di seguito le principali novità:

Proroga al 30 settembre per le spese agevolabili con il superbonus 110% sulle case di abitazione unifamiliari (villette)

Viene prorogata la scadenza dal 31/03/2023 al 30/09/2023, per portare in detrazione al 110% le spese relative alle unità unifamiliari e a quelle indipendenti. Sarà quindi possibile far rientrare nel Superbonus 110% anche le spese sostenute entro il 30/09/2023. Per usufruire della proroga resta immutato il requisito di avere effettuato almeno il 30% degli interventi alla data del 30 settembre 2022.

Cessione del credito relativo alle spese Superbonus e altri bonus edilizi, effettuate nel 2022 (o delle rate residue del 2020 e 2021) con il pagamento di una sanzione di 250 euro (cosiddetta “remissione in bonis”) a partire dal 1° aprile 2023, qualora il contratto di cessione del credito non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023

Il decreto convertito permette, anche qualora il contratto di cessione del credito non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, di accedere alla cessione del credito entro il 30/11/2023, con il pagamento della sanzione predetta, ma solo se il cessionario (cioè chi acquisirà il credito) sia un soggetto qualificato, rientri cioè nel perimetro soggettivo che ricomprende banche e società appartenenti a gruppi bancari.

¹ dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW

² si veda la ns. informativa n. 3/2023

Per gli interventi in edilizia libera, al fine di non perdere il diritto alla cessione del credito, è sufficiente che vi sia un accordo tra le parti, documentato con autocertificazioni di entrambe le parti, passibile di sanzione penale in caso di mendacità.

Viene prevista la non applicazione del divieto delle opzioni di cessione e sconto sul corrispettivo, per gli interventi in edilizia libera, sia per gli interventi che al 16 febbraio erano già iniziati, sia per quelli per i quali entro il 16 febbraio sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Se alla data del 17 febbraio non sono stati versati acconti, è ammessa la possibilità di attestare con una dichiarazione sostitutiva, (art. 47 del DPR 445/2000) che la data di inizio lavori o la stipulazione di detto accordo è precedente il 17 febbraio.

Superbonus 110%: il contribuente beneficiario potrà optare per la fruizione del contributo, in dichiarazione dei redditi, dilazionandolo in 10 quote annuali costanti, invece che in 4.

È consentito indicare tale opzione (irrevocabile, una volta esercitata), sospendendo la fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2022, nella dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2023 (dichiarazione REDDITI 2024), rinviando quindi a tale dichiarazione dei redditi la fruizione della prima quota costante di detrazione. Il contribuente non dovrà quindi utilizzare, nella dichiarazione dei redditi che presenta nel 2023 per l'anno d'imposta 2022, il primo quarto della detrazione Superbonus (prima rata di quattro), e dovrà indicare il primo decimo (prima rata di dieci) di tale detrazione nella dichiarazione dei redditi che presenta nel 2024 per l'anno d'imposta 2023.

Superbonus 110%: cessione dei crediti e sconto in fattura di nuovo possibili solo per Onlus, IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa, mentre a valere per tutti i contribuenti, tutti i lavori per la rimozione delle barriere architettoniche (detrazione del 75%); chiarimenti sui requisiti necessari affinché le Onlus (nonché le ODV e le APS) possano proseguire ad applicare la percentuale del 110%

Viene ripristinata la possibilità, per i soggetti sopra indicati (Onlus, IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa), di cedere il credito (o chiedere ai fornitori lo sconto in fattura), in riferimento a lavori rientranti nel Superbonus.

In particolare, le Onlus potranno, per i lavori effettuati sino al 31/12/2025:

- applicare il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura;
- come già previsto dal D.L. 34/2020 (come modificato dalla legge di bilancio 2023 e dal D.L. 176/2022):
 - usufruire della più favorevole aliquota del 110% sui lavori "Superbonus" eseguiti fino al 31/12/2025 (comma 8-ter art. 119);
 - aumentare il limite di spesa ammesso alle detrazioni³, se soddisfano i seguenti requisiti (comma 10-bis art. 119):
 1. svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari;
 2. i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
 3. siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito.

La legge di conversione ha inoltre chiarito, in merito ai requisiti appena citati, che:

- essi devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione;
- il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova oppure con dichiarazioni⁴ rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, che i predetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.

³ il limite di spesa maggiorato si ottiene moltiplicando il limite di spesa previsto per le singole unità immobiliari, per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate

⁴ cosiddetta "dichiarazione sostitutiva di atto notorio"

Cessione dei crediti e sconto in fattura di nuovo possibili, per tutti i contribuenti, per i lavori per la rimozione delle barriere architettoniche (detrazione del 75%)

Sono stati ripristinati, in generale, la cessione del credito e lo sconto in fattura per i lavori di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Obbligo di attestazione Soa per gli appalti sopra i € 516.000: la soglia si calcola per singolo appalto

La soglia di 516mila euro superata la quale viene richiesta l'attestazione SOA alle imprese esecutrici, deve essere calcolata facendo riferimento a ogni contratto di appalto e a ogni contratto di subappalto.



Possibilità per le imprese, di rateizzare le bollette energetiche: decreto interministeriale del 03 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11/04/2023.

Il decreto citato, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, del D.L. 176/2022, stabilisce le modalità semplificate di presentazione delle istanze di rateizzazione in oggetto.

Le imprese con utenze collocate in Italia, possono rateizzare gli aumenti nelle bollette, **per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023**, presentando all'attuale fornitore energetico⁵, un'istanza via PEC (o con altre modalità tracciabili individuate dal fornitore stesso) **entro i seguenti termini:**

- entro 15 giorni dall'emissione della bolletta;
- per le bollette scadute al momento dell'emanazione del decreto, entro 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (11/04/2023).

La rateizzazione è concessa per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili; tale rateizzazione non è prevista per il totale della bolletta ma solo alla differenza tra i due seguenti importi:

- a) gli importi complessivamente dovuti, per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023;
- b) l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel 2021.

L'impresa deve allegare all'istanza, la copia delle bollette del periodo di riferimento. L'istanza deve essere inoltre corredata da:

- una dichiarazione di disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato accompagnata dalla garanzia SACE di cui all'art. 3 comma 4 del DL 176/2022;
- una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione entro 5 giorni dall'accoglimento dell'istanza.

A seguito della presentazione dell'istanza, il fornitore, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, propone all'impresa richiedente, un piano di rateizzazione che riporta:

- l'ammontare degli importi dovuti;
- l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata;
- le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili.

Entro 10 giorni dal ricevimento della proposta, l'impresa richiedente è tenuta a esprimere l'adesione, previa presentazione del contratto di assicurazione sul credito rateizzato accompagnato dalla garanzia SACE e dell'attestazione del pagamento dell'importo della bolletta non rateizzabile.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza

⁵ nel caso in cui vi fosse stato un cambio del fornitore tra il 2021 e il periodo di cui si richiede la rateizzazione, il fornitore attuale è tenuto a verificare l'importo medio contabilizzato nel periodo di riferimento, acquisendo il dato dai precedenti soggetti ai quali è subentrato.